



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

☎ 0974.973035 FAX 0974.970900 ✉ E-mail: protocollo@comune.pisciotta.sa.it
PEC: comune.pisciotta@pec.it
Via Roma, 39 – 84066 PISCIOTTA (SA)

Prot. 3313 del 07.04.2025

Comunicazione per le strutture ricettive del Comune di Pisciotta.

L'**imposta di soggiorno** è un tributo locale, applicato a **carico di chi soggiorna** (o pernotta) in una struttura ricettiva che si trova in un Comune in cui tale imposta è stata istituita.

L'imposta di soggiorno può essere istituita da tutti i Comuni di cui **all'articolo 4 D.Lgs. n. 23/211**. In particolare, secondo quanto stabilito da tale disposizione normativa, l'imposta di soggiorno può essere istituita da:

- **Comuni;**
- **Unione** dei Comuni;
- Comuni ricompresi negli **elenchi regionali** delle **località turistiche** o **città d'arte**.

Di conseguenza, **la soggettività passiva** dell'imposta di soggiorno **non è la struttura ricettiva**, ma **il cliente** della medesima che soggiorna nella struttura, ubicata in un Comune che ne ha previsto l'applicazione.

A tal proposito, si ricorda che le strutture ricettive sono tenute ad addebitare al cliente l'ammontare dell'imposta di soggiorno e a riversarla all'ente locale. In particolare, le strutture ricettive devono:

1. **informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno** e delle esenzioni previste, in osservanza della normativa vigente, e richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite.
2. **riscuotere l'imposta**, rilasciandone apposita quietanza, emettendo una semplice ricevuta al cliente oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come "operazione fuori campo Iva";
3. **adempiere agli obblighi di comunicazione** (cartacea o telematica) e di versamento dell'imposta previsti dal singolo Comune,

4. **conservare per 5 anni**, ex articolo 1 co. 161 del DLgs. 296/2006, la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.

Pertanto, si ricorda che, secondo quanto indicato dalla **Corte di Cassazione con la sentenza 24. luglio 2018 n. 19654, l'albergatore che non versa al Comune** l'imposta di soggiorno che ha incassato dai clienti **risponde di danno erariale**.

Di conseguenza, tra la struttura ricettiva e il Comune si instaura un rapporto di **servizio pubblico** con compiti specialmente contabili, ma che esulano da quelli tributari. Le attività di riscossione e di riversamento di denaro nell'ambito del rapporto di servizio pubblico determinano "maneggio di denaro pubblico" da cui si genera **l'obbligo della resa del conto**.

In virtù della collaborazione tra le parti, l'Ufficio Tributi darà massima disponibilità nei confronti delle strutture che hanno l'obbligo di iscriversi alla piattaforma utilizzata per la gestione dell'imposta di soggiorno e a quelle che devono regolarizzare la propria posizione fornendo tutte le informazioni necessarie e il supporto tecnico per risolvere dubbi, incertezze e difficoltà interpretative.

Si invitano pertanto le strutture a prendere in considerazione questa richiesta e ad agire tempestivamente entro il termine previsto 30/04/2025 al fine di evitare ulteriori complicazioni o sanzioni.

L'Ufficio Tributi del Comune di Pisciotta è a vostra disposizione e raggiungibile ai seguenti recapiti:

Via Roma, 39 84066 Pisciotta SA

Tel 0974 973035

Cell 3498517867

ufficiotributi@comune.pisciotta.sa.it

L'Assessore al Bilancio
Dott. Sergio Di Blasi

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Felicia Saturno